

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 117449

del: 06/03/2025

Oggetto: controlli ufficiali di biosicurezza in zone di restrizione per PSA e raccomandazioni per tutto il territorio nazionale.#705436154#

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 1

Nome file allegati: controlli biosicurezza in ZR PSA e raccomandazioni_signed.pdf



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 Ex DGSAF

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2025

Oggetto: controlli ufficiali di biosicurezza in zone di restrizione per PSA e raccomandazioni per tutto il territorio nazionale.

L'art. 7, comma 1, della vigente Ordinanza PSA n.5/2024 prevede che entro il 31/12/2024, o entro un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione (ZR), vengano sottoposti a controllo per biosicurezza tutti gli stabilimenti con capi presenti all'interno delle zone di restrizione I, II e III, anche al fine di valutare il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594.

Ciò premesso, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione ad alto rischio di introduzione del virus negli stabilimenti suinicoli, e nelle more di una prossima acquisizione automatica del dato attraverso i sistemi informatici dedicati, si chiede alle Regioni con ZR di verificare con i Servizi veterinari territorialmente competenti il raggiungimento delle prescrizioni sopra riportate, e trasmettere alla scrivente Direzione entro il 18 Marzo p.v. una tabella che riporti il n° di stabilimenti con capi da controllare per ZR, n° di stabilimenti controllati con data ultimo controllo, n° di stabilimenti vuotati per mancata risoluzione di non conformità e n° di stabilimenti con capi che risultano avere non conformità non risolte nei tempi richiesti.

Laddove vengano riscontrate percentuali di copertura che si discostano da quelle previste dalla norma vigente o non conformità pendenti non risolte, si chiede di attivare il Servizio veterinario territorialmente competente affinché proceda senza indugio all'esecuzione dei controlli e/o all'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 2 dell'Ordinanza sopra citata (*blocco dello stabilimento ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento senza indennizzo*).

In considerazione del rischio di introduzione della malattia anche in stabilimenti suinicoli distanti rispetto alle attuali ZR attraverso il fattore umano (persone e mezzi), si ricorda agli Enti ed Associazioni in indirizzo di sensibilizzare gli operatori al rispetto, senza soluzioni di continuità, delle misure e raccomandazioni contenute nella nota prot. 0036371-11/12/2024-DGSAF-MDS-P valide per tutto il territorio nazionale, tra cui:

- ✓ Il rispetto della separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento.
- ✓ La rigorosa applicazione delle procedure di accesso alla zona pulita del personale attraverso la zona filtro (presenza in zona filtro di calzari ed indumenti dedicati alla zona pulita o monouso).
- ✓ L'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli che entrano in allevamento e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo (evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi nella zona pulita dell'allevamento).
- ✓ Divieto di ingresso nell'allevamento di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all'attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

Si ricorda infine che la mancata osservanza delle vigenti misure di prevenzione potrà comportare, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex L.218/88), mentre ogni elemento di ostacolo alle attività di rintraccio valutato come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva sarà perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini*

* firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – f.plasmati@sanita.it tel. 06.59946972 - Dott.ssa Francesca Pacelli – f.pacelli@sanita.it

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

e, p.c.:

Commissario straordinario PSA

segcrspa@sanita.it;

Comando Carabinieri per la tutela della Salute

Associazioni di categoria
(settore suinicolo DGSAF)
(settore carni DGISAN)

FNOVI – ANMVI – SIVEMP